

Agevolazioni

DS690 Bonus 4.0 DS6901

non automatico
per le spese
oltre l'acconto

Luca Gaiani

— a pag. 33

Bonus 4.0 non automatico per la spesa eccedente l'acconto

Crediti d'imposta

Per gli importi oltre il 20%
scatta il nuovo regime
con tetto di 2,2 miliardi

Le risorse sono attribuite
fino a esaurimento in base
all'ordine cronologico

Luca Gaiani

Investimenti 4.0, la prenotazione entro il 31 dicembre 2024 consente l'accesso al credito di imposta "automatico" anche se la spesa a consuntivo supera l'importo coperto dall'acconto 20% per oneri non prevedibili al momento dell'ordine. Soltanto l'eccedenza slitterà nel regime con tetto di spesa di 2,2 miliardi introdotto dalla legge 207/2024. Sono queste le conclusioni cui si giunge applicando, agli attuali bonus 4.0, le regole stabilite nella risposta 60/2025 (si veda il Sole 24 Ore del 4 marzo).

La legge di Bilancio 2025 ha depotenziato il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali con caratteristiche 4.0 effettuati nel 2025, nonché nella coda del primo semestre 2026 con "prenotazioni" entro la fine del corrente anno. È stato introdotto un tetto di spesa di 2,2 miliardi, eliminando il meccanismo di attribuzione "automatica"; l'attribuzione del bonus verrà dunque effettuata fino ad esaurimento

delle risorse sulla base dell'ordine cronologico delle comunicazioni trasmesse al Gse.

La legge fa salvo il meccanismo precedente (credito svincolato dalle risorse disponibili) per gli investimenti "prenotati" (ordine confermato e pagamento di un acconto almeno del 20%) entro il 31 dicembre 2024.

Negli ultimi giorni dello scorso anno molte imprese, che stavano ancora pianificando gli investimenti 4.0 del 2025, hanno accelerato la trasmissione degli ordini al fine di rientrare nella finestra con credito automatico e hanno pagato l'acconto del 20% su un corrispettivo che, in taluni casi, è stato fissato su caratteristiche standard e con una quantificazione provvisoria di taluni oneri. Le imprese potrebbero così trovarsi, in corso d'opera, nella necessità di sostenere maggiori costi (non preventivati né preventivabili al momento dell'ordine) per effetto, ad esempio, della aggiunta o della modifica qualitativa di talune componenti, oppure del sostenimento di ulteriori oneri accessori, oppure ancora di complessità nella installazione. In questi casi, nei quali, cioè, il costo finale rende incapiente l'acconto del 20%, ci si chiede se e per quale importo si potrà accedere al credito "automatico". Ad esempio, si pensi ad un contratto firmato il 30 dicembre 2024 con un prezzo complessivo di 100.000 euro, con pagamento di acconto di 20.000 euro. Durante la realizzazione del bene, insorgono maggiori acces-

sori non preventivati che comportano un onere aggiuntivo di 15.000 euro (totale costo 115.000 euro con acconto che risulta così sotto soglia 20%). È da ritenere che a questo interrogativo possano essere applicate le regole previste dalla risposta 60/2025 per i casi di passaggio tra annualità con differenti misure del credito. La risposta ha stabilito che, se il costo finale supera quello su cui si era quantificato l'acconto del 20% a seguito di maggiorazioni di costo non prevedibili, non viene meno l'efficacia della prenotazione, ma semplicemente slitta nel regime dell'anno successivo l'onere eccedente.

Applicando questa corretta interpretazione al regime vigente, si avrà, riprendendo l'esempio precedente, che l'importo di 100.000 (coperto dall'acconto di 20.000) accede comunque al credito automatico, mentre soltanto i 15.000 aggiuntivi saranno soggetti ai nuovi vincoli di spesa. È auspicabile, sul punto, una tempestiva conferma delle Entrate, che dovrebbe essere accompagnata dall'aggiornamento, da parte del Mimit, della modulistica per le comunicazioni al GSE per la verifica delle risorse impiegate sul totale di 2,2 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

